Vista la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e, in particolare, le disposizioni del Titolo II, recante "Disciplina del rinnovo degli organi amministrativi";

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare l'articolo 22 che disciplina la composizione, le funzioni e la durata del Consiglio direttivo dell'Ente parco, l'articolo 42 che istituisce il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e l'articolo 54 che istituisce l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e prevede che il relativo Consiglio Direttivo abbia la seguente composizione:

- a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
- b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
- c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
- d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
- e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
- f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
- g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
- h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
- i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
- un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
- m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m bis) un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b);

Visto l'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e, in particolare, il comma 10, che detta norme di interpretazione autentica degli artt. 22, 53 e 54 della legge regionale 42/1996;

Visto in particolare il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 42/1996, ai sensi del quale il Consiglio Direttivo dell'Ente parco dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di parchi;

Preso atto che il Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, ricostituito con decreto del Presidente della Regione del 7 novembre 2006, n. 0388/Pres., è scaduto per decorrenza del quinquennio;

Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione del Consiglio direttivo medesimo in conformità agli artt. 22 e 54 della legge regionale 42/1996;

Considerato che, a norma del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 42/1996, nel Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e Venzone restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato, mentre l'ulteriore rappresentante del Comune di Resia resta in carica fino alla successiva elezione degli organi del Comune medesimo;

Vista la proposta congiunta delle associazioni ambientaliste WWF-Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano e Legambiente, formulata con nota di data 4 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/72437, con cui si comunicano i nominativi degli esperti nella gestione dei parchi naturali di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996;

Vista la proposta congiunta dell'Associazione italiana naturalisti – Sezione Friuli Venezia Giulia formulata con nota di data 14 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/73984 e dell'Ordine nazionale dei biologi – Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia, formulata con nota di data 14 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/73982, con cui si comunicano i nominativi dei naturalisti e biologi nella gestione dei parchi naturali di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996;

Vista la proposta della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, formulata con nota di data 10 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/74416, con cui si comunicano i nominativi degli agronomi e forestali nella gestione dei parchi naturali di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996;

Vista la proposta della Federazione regionale Coldiretti del Friuli Venezia Giulia formulata con nota di data 18 novembre 2011, prot. SCPA/9.4/75307, con cui si comunica il nominativo del rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali di cui alla lettera I) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996;

Vista la proposta di Confesercenti del Friuli Venezia Giulia, formulata con nota di data 2 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/73273, con cui si comunica il nominativo del rappresentante degli imprenditori turistici di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996:

Vista la proposta di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, formulata con nota di data 17 novembre 2011, prot. SCPA/8.5/75179, con cui si comunica il nominativo del rappresentante degli imprenditori turistici di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996:

Preso atto che Confesercenti del Friuli Venezia Giulia e Confcommercio del Friuli Venezia Giulia non hanno designato congiuntamente i rappresentanti degli imprenditori turistici e che, conseguentemente, si è proceduto autonomamente alla designazione tramite estrazione di cui al verbale di data 02.12.2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Resia del 14 dicembre 2011, n. 49 con la quale è stato nominato il rappresentante di cui alla lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996;

Acquisite le dichiarazioni concernenti l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota di data 05 dicembre 2011, prot. SCPA/8.5/79497, con la quale l'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, individua quale membri del Consiglio direttivo dell'Ente Parco delle Prealpi Giulie, il sig. Natale Roberto Urbani quale esperto nella gestione dei parchi naturali, il sig. Giuliano Sauli quale naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali, il sig. Lorenzo Beltrame quale agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali;

Vista la disciplina regionale vigente in materia di determinazione dei gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, ai componenti degli organi collegiali e, in particolare:

- l'art. 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che prevede la determinazione annuale della misura dei compensi spettanti agli organi collegiali di amministrazione, agli organi monocratici ed ai Collegi sindacali o Collegi dei revisori dei conti, nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 690/2006 recante adeguamento annuale delle indennità spettanti ad organi ed a membri di organi di amministrazione e di collegi sindacali di nomina regionale ai sensi dell'art. 8, comma 62 della L.R. 26.2.2001, n. 4;
- l'articolo 8, comma 53 della legge regionale 1/2007 ai sensi del quale i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;
- l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 ai sensi del quale, con effetto dall'1 gennaio 2011, i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, ai componenti degli organi collegiali sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Visto lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; **su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

- 1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è ricostituito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie con la seguente composizione:
 - il Sindaco del Comune di Chiusaforte (pro-tempore il sig. Marcon Luigi) o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune di Lusevera (pro-tempore il sig. Marchiol Guido) o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune di Moggio Udinese (pro-tempore la sig.ra Marcoccio Daniela) o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune di Resia (pro-tempore il sig. Chinese Sergio) o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune di Resiutta (pro-tempore il sig. Nesich Francesco) o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune di Venzone (pro-tempore il sig. Pascolo Amedeo) o suo delegato;
 - il sig. Natale Roberto Urbani esperto nella gestione dei parchi naturali;
 - il sig. Giuliano Sauli naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali;
 - il sig. Lorenzo Beltrame agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali;
 - il sig. Alessandro De Bellis rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali;
 - il sig. Luca De Reggi rappresentante degli imprenditori turistici;
 - un ulteriore rappresentante del Comune di Resia (pro-tempore il sig. Madotto Mauro).
- 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie dura in carica cinque anni dalla data del decreto del Presidente della Regione.
- 3. I Sindaci, o loro delegati, che compongono il Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato, mentre l'ulteriore rappresentante del Comune di Resia resta in carica fino alla successiva elezione degli organi del Comune medesimo.
- 4. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie ha sede in Resia.
- 5. Ai componenti del Consiglio direttivo predetto è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliera nella misura determinata ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di determinazione dei gettoni di presenza corrisposti dalla Regione citata in narrativa.
- 6. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.